



Partners:

Franzosini Dr. Pierluigi
Commercialista e Revisore legale

Sambrotta Rag. Luigi
Consulente del Lavoro

CIRCOLARE n.3/2014 P

**LA DETASSIONE DEGLI EMOLUMENTI CONNESSI AD INCREMENTI DI PRODUTTIVITA' PER
L'ANNO 2014**

In data 29.04.2014 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.98 il DPCM 19.02.2014, contenente "le modalità di attuazione delle misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2014".

Secondo quanto previsto dal decreto, potranno beneficiare dell'agevolazione fiscale i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano percepito un reddito nell'anno precedente (2013) non superiore a 40.000 euro. I lavoratori che rispettano tale condizione potranno accedere all'agevolazione che prevede l'assoggettamento ad imposta sostitutiva del 10% delle c.d. retribuzioni di produttività, nel limite massimo annuale di 3.000 euro.

Il DPCM 19.02.2014 conferma inoltre le disposizioni contenute nel DPCM 22 gennaio 2013.

A tal proposito ricordiamo che per "**retribuzione di produttività**" si intendono le somme erogate in esecuzione di contratti (aziendali e territoriali) di secondo livello che si riferiscono ad indicatori quantitativi di produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione, ovvero che prevedono, a livello aziendale, l'attivazione di almeno una misura in almeno tre delle seguenti quattro aree di intervento:

1. Ridefinizione dei sistemi di orario;
2. Programmazione aziendale più flessibile dei periodi di ferie eccedenti le due settimane;
3. Introduzione di misure che abbiano il fine di contemperare la tutela dei lavoratori e l'utilizzo di nuove tecnologie funzionali all'attività lavorativa;
4. Disciplina ed individuazione di criteri di fungibilità delle mansioni e di implementazione delle competenze.

Precisiamo che i soggetti autorizzati a siglare gli accordi di secondo livello che permettono l'applicazione dell'agevolazione sono le associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda.

I datori di lavoro devono provvedere a depositare i contratti che definiscono le retribuzioni di produttività presso la Direzione Territoriale del Lavoro, allegando un'autocertificazione che attesta la conformità dell'accordo alle disposizioni del decreto attuativo. Il deposito deve avvenire entro il 13 giugno per gli accordi siglati in data anteriore al 14 maggio 2014.



Partners:

Franzosini Dr. Pierluigi
Commercialista e Revisore legale

Sambrotta Rag. Luigi
Consulente del Lavoro

Gli accordi stipulati successivamente dovranno, invece, essere depositati entro 30 giorni dalla loro stipula.

Rimaniamo a Vostra completa disposizione per ulteriori chiarimenti e con l'occasione porgiamo i nostri migliori saluti.

Saronno, 15 maggio 2014

Studio Associato Franzosini
(Rag. Sambrotta Luigi)